

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse nazionale. C. 908 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	36
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022. C. 795 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022. C. 770 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 e abb. (Parere alle Commissioni VII e IX) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	33
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia (<i>Deliberazione</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Programma dell'indagine conoscitiva</i>)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse nazionale.

C. 908 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, approvato con modifiche dal Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico.

Rammenta che il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni, mentre

gli emendamenti approvati dal Senato non ne sono corredati.

Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e delle altre norme che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante « Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale », evidenzia che la disposizione non incide sulle risorse stanziare e sugli oneri ascritti alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1-ter e 1-quinquies del decreto-legge n. 142 del 2019, volte ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA Spa. Non ha, pertanto, osservazioni da formulare. In merito all'eliminazione del riferimento all'anno 2022 e alla conseguente possibilità per Invitalia di sottoscrivere aumenti di capitale o altri strumenti idonei al rafforzamento patrimoniale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1 miliardo di euro anche negli anni successivi, rileva che la disposizione non appare incidere sull'onere a carico del bilancio dello Stato che si è già prodotto nell'anno del trasferimento di risorse ad Invitalia, vale a dire nel 2022. In ordine a tale ricostruzione, reputa comunque utile acquisire una conferma da parte del Governo.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 1-bis, recante « Sostegno alle imprese aerospaziali », evidenzia che la disposizione, posticipando i versamenti relativi agli anni 2023, 2024 e 2025, appare idonea a determinare, sulla base di quanto previsto dal comma 30 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 sopra richiamato ed in coerenza con i precedenti interventi normativi di analogo tenore, un onere in termini di minori entrate extratributarie, quantificato in 15 milioni annui dai precedenti interventi in materia. In merito alla mancanza di effetti ascritti alla disposizione ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 1-bis, recante « Continuità produttiva delle aree di crisi industriale com-

plexa nel territorio della Regione Sicilia », rileva che la norma in esame proroga per l'anno 2023 il periodo di tempo durante il quale è corrisposta una indennità, di importo pari al trattamento di mobilità in deroga, ad una platea di soggetti individuata dalla normativa vigente, valutando un onere di 993.000 euro.

Rileva altresì come, in precedenza, due disposizioni abbiano disposto una analoga proroga, per gli anni 2021 e 2022, fissando un onere, rispettivamente, di 1,39 e 1,4 milioni di euro quale tetto massimo di spesa; osserva, in particolare, che la relazione tecnica allegata alla norma più recente forniva i dati di dettaglio sottostanti la quantificazione, che considerava una platea di 60 beneficiari e che le precedenti proroghe, pertanto, hanno stimato una misura dell'onere superiore di oltre il 40 per cento a quella fissata attualmente e configurata come tetto massimo di spesa

Considerato che l'emendamento che ha introdotto nel testo la norma in esame non è corredato di relazione tecnica, e che l'onere è « valutato » e non più configurato in termini di tetto di spesa, ritiene necessario che il Governo confermi la quantificazione proposta alla luce dell'eventuale aggiornamento della consistenza della platea dei presumibili beneficiari nel corso del 2023.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 1-bis prevede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 1-bis, concernente la proroga dell'indennità concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana, valutati in 993.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

In proposito, rileva che da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che, per l'anno in corso, sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze, risulta una disponibilità di circa 375 milioni di euro. Nel rilevare, pertanto, che il fondo in esame reca le occorrenti risorse per far fronte agli oneri ad esso imputati, giudica comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle stesse non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 2, recante « Amministrazione straordinaria delle società partecipate », non formula osservazioni, stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione, confermate anche dalla relazione tecnica.

In relazioni ai profili di quantificazione dell'articolo 3 e dell'articolo 4, recanti, rispettivamente, « Compensi degli amministratori giudiziari » e « Compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi », non formula osservazioni, stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle disposizioni confermate anche dalla relazione tecnica. Non ha nulla da osservare, inoltre, in merito alle modifiche e integrazioni introdotte al Senato, che non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 4-bis, recante « Disposizioni in materia di Comitati di sorveglianza di grandi imprese in amministrazione straordinaria », non formula osservazioni, stante la natura ordinamentale della disposizione.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, recante « Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale », non formula osservazioni, stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione, confermate anche dalla relazione tecnica.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 6, recante « Disposizioni in materia di sequestro », non formula osservazioni, stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione confermate anche dalla relazione tecnica. Non ha nulla da osservare, inoltre, in merito alle modifiche introdotte al Senato.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 7, recante « Disposizioni

in materia di responsabilità penale », non formula osservazioni, stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione confermate anche dalla relazione tecnica.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 8, recante « Disposizione transitoria », non formula osservazioni, in considerazione della natura ordinamentale della norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 9, recante « Clausola di invarianza finanziaria », fa presente che l'articolo 9 prevede una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, rileva che la disposizione in esame, al di là del suo tenore letterale, deve essere intesa riferita all'intero provvedimento ad esclusione dell'articolo 1-bis, da cui derivano oneri a fronte dei quali, come già detto, è prevista un'apposita copertura finanziaria.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in esame, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 1), contenente gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento dianzi formulate dal relatore. In particolare, conferma che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), che autorizza l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia a sottoscrivere aumenti di capitale o altri strumenti idonei al rafforzamento patrimoniale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1 miliardo di euro, anche negli anni successivi al 2022, non incide sull'onere a carico del bilancio dello Stato, che si è già prodotto nell'anno del trasferimento delle predette risorse ad Invitalia ai sensi dell'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 142 del 2019.

Segnala, inoltre, che il differimento dei termini di versamento dei diritti di regia di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, non è suscettibile di determinare minori entrate extratributarie, giacché esso è riferito esclusivamente a imprese del settore aeronautico alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota del finanziamento concesso ai sensi della legge n. 808 del 1985, mentre le imprese non interessate dal predetto slittamento di termini consentiranno di realizzare introiti di ammontare superiore ai 15 milioni di euro annui necessari a garantire l'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Precisa, quindi, che la disposizione di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, recante la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, al di là del suo tenore letterale deve essere intesa quale tetto massimo di spesa, giacché riferita ad una platea di 53 soggetti, ovvero i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana che nell'anno 2020 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della legge n. 145 del 2018.

Assicura, infine, che la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, utilizzato a copertura dei predetti oneri, non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge C. 908 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 2 del 2023, recante Misure urgenti per impianti di interesse nazionale;

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica ag-

giornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), nell'autorizzare l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia a sottoscrivere aumenti di capitale o altri strumenti idonei al rafforzamento patrimoniale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1 miliardo di euro, anche negli anni successivi al 2022, non incide sull'onere a carico del bilancio dello Stato che si è già prodotto nell'anno del trasferimento delle predette risorse ad Invitalia ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 142 del 2019;

il differimento dei termini di versamento dei diritti di regia di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, non è suscettibile di determinare minori entrate extratributarie, giacché esso è riferito esclusivamente a imprese del settore aeronautico alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota del finanziamento concesso ai sensi della legge n. 808 del 1985, mentre le imprese non interessate dal predetto slittamento di termini consentiranno di realizzare introiti di ammontare superiore ai 15 milioni di euro annui necessari a garantire l'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

la disposizione di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, recante la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, al di là del suo tenore letterale deve essere intesa quale tetto massimo di spesa giacché riferita ad una platea di 53 soggetti, ovvero i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana che nell'anno 2020 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della legge n. 145 del 2018;

la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, utilizzato a copertura dei predetti oneri, non

pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022.

C. 795 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dello scambio di Note verbali concernenti il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022, e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni dell'Atto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame è volto ad autorizzare la ratifica di uno Scambio di Note diplomatiche che rinnova per ulteriori cinque anni l'Accordo di cooperazione italo libanese del 2004 nel settore della difesa.

Rileva che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede che all'attuazione dalle relative attività si provveda con le risorse disponibili, previste a legislazione vigente dalla legge n. 126 del 2006, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo oggetto di rinnovo. Rammenta che la legge del 2006 ha autorizzato, a tal fine, la spesa di euro 12.500 annui ad anni alterni a decorrere dal 2006, evidenziando altresì che la relazione tecnica al provvedimento ora in esame afferma che l'esecuzione dell'Atto non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto lo Scambio diplomatico non modifica alcune delle previsioni in esso inserite, ma si limita esclusivamente a prolungarne la vigenza per ulteriori cinque anni, fino al 2026.

Tanto premesso, andrebbe a suo avviso chiarito se le voci di spesa già indicate dalla relazione tecnica riferita alla legge n. 126 del 2006 debbano essere oggetto di aggiornamento, soprattutto alla luce delle attuali dinamiche inflazionistiche: ciò al fine di confermare che le attività previste dall'Accordo in via di rinnovo possano essere effettivamente svolte nei limiti degli stanziamenti già autorizzati e preordinati alle medesime finalità.

Circa il profilo temporale della spesa autorizzata non formula, invece, osservazioni tenuto conto che l'autorizzazione di spesa originaria, contenuta all'articolo 3 della legge n. 126 del 2006, è di carattere permanente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3, recante la clausola di invarianza finanziaria, prevede, al comma 1, che dall'attuazione delle disposizioni dello Scambio di Note verbali di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, al comma 2, che le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, sotto il profilo formale, appare a suo parere opportuno coordinare le disposizioni del comma 1 e del comma 2, facendo riferimento in entrambi i casi alla « presente legge » o, in alternativa, richia-

mando al comma 2 le attività previste dallo « Scambio di Note verbali » oggetto di ratifica. Sul punto, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO, in replica alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, rileva che non si pone la necessità di incrementare gli stanziamenti previsti a legislazione vigente dalla legge 6 marzo 2006, n. 126, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Libano, fatto a Beirut il 21 giugno 2004. Fa presente, inoltre, che le attività delle amministrazioni competenti richiamate dal comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge devono intendersi riferite all'attuazione dello Scambio di Note verbali oggetto di ratifica.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge C. 795 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

non si pone la necessità di incrementare gli stanziamenti previsti a legislazione vigente dalla legge 6 marzo 2006, n. 126, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Libano, fatto a Beirut il 21 giugno 2004,

le attività delle amministrazioni competenti richiamate dal comma 2 dell'arti-

colo 3 del disegno di legge devono intendersi riferite all'attuazione dello Scambio di Note verbali oggetto di ratifica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022.

C. 770 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, con allegato, fatto a Roma il 24 maggio 2022 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che l'Accordo in esame individua la linea di confine delle zone economiche esclusive (ZEE) marittime fra l'Italia e la Croazia, dando attuazione alla legge n. 91 del 2021.

Rammenta che la legge n. 91 del 2021 ha autorizzato l'istituzione di una ZEE, a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano, i cui limiti esterni devono essere determinati sulla base di accordi con gli Stati contermini e che alla predetta

legge non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Osserva che il disegno di legge ora in esame ha appunto ad oggetto l'accordo ZEE con la Croazia, rilevando che, ad oggi, si tratta del primo accordo di questo genere sottoposto a ratifica.

Al riguardo, non formula osservazioni tenuto conto che il provvedimento è corredato di una clausola di invarianza, che la relazione tecnica ribadisce l'assenza di profili rilevanti sui saldi di finanza pubblica e che alla legge del 2021 che ha autorizzato l'istituzione di una ZEE italiana, di cui l'accordo in esame costituisce una prima attuazione relativamente all'area confinante con la Croazia, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3, recante la clausola di invarianza finanziaria, prevede, ai commi 1 e 2, che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Segnala, infine, che il comma 3 dispone che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo oggetto di ratifica, in materia di ricorso al Tribunale internazionale del diritto del mare, alla Corte internazionale di giustizia o ad altro tribunale arbitrale per la soluzione di controversie insorte tra le Parti contraenti, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo, da un punto di vista formale non ha osservazioni da formulare.

Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul provvedimento in esame un parere favorevole.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere favorevole testé formulata dalla relatrice sul provvedimento in oggetto.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

Testo unificato C. 217 e abb.

(Parere alle Commissioni VII e IX).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, osserva che il testo unificato delle proposte di legge C. 217 e C. 648, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per il contrasto dell'illecita trasmissione o diffusione in diretta e della fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi.

Segnala che il testo riproduce in gran parte, con alcune modificazioni e integrazioni, il progetto di legge C. 1357 della XVIII legislatura, esaminato in prima lettura dalla Camera, che non ne ha concluso l'esame entro il termine della legislatura medesima e che lo stesso, composto da otto articoli, non è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 8, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame è volto ad assicurare la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

Per tale finalità vengono attribuiti nuovi compiti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Si tratta, principalmente, del potere di disabilitare, anche in via di urgenza, l'accesso a contenuti illeciti e di ulteriori poteri di vigilanza e sanzionatori, per il cui finanziamento la legge consente all'Autorità medesima di incrementare il contributo dovuto dagli operatori di mercato nella misura massima dell'1 per mille del bilancio approvato e comunque entro il limite massimo di un milione di euro. In proposito, tenuto conto che l'AGCOM rientra nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbli-

che, di cui al cosiddetto elenco ISTAT, considera necessario, da un lato, acquisire conferma che l'incremento della contribuzione sia di carattere permanente, come risulterebbe implicitamente dal testo normativo, e ciò al fine di corrispondere al carattere permanente delle nuove attribuzioni, dall'altro, acquisire dati ed elementi idonei a dimostrare che la nuova contribuzione sia sufficiente a finanziare lo svolgimento dei nuovi compiti, il cui adempimento è di carattere obbligatorio ed indifferibile al susistere dei relativi presupposti.

Con riferimento, invece, alle campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico organizzate dal Ministero della cultura sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, di cui all'articolo 5 del testo unificato, è previsto il coinvolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo nonché la promozione di iniziative anche nelle istituzioni scolastiche secondarie. In proposito, pur rilevando che la previsione opera testualmente senza o nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, evidenzia la necessità di acquisire dal Governo elementi di valutazione a sostegno dell'effettiva possibilità di dare attuazione alla stessa ad invarianza di risorse finanziarie; ciò in considerazione del carattere delle iniziative in questione, non espressamente configurate come di tipo facoltativo, e del coinvolgimento nella realizzazione delle stesse di soggetti pubblici o comunque, come la RAI-Radiotelevisione di Stato, inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, di cui al cosiddetto elenco ISTAT.

Il provvedimento in esame introduce, altresì, nuovi compiti per l'autorità giudiziaria, come la vigilanza della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e il sequestro e confisca dei proventi dell'illecito, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ai quali risulta applicabile la clausola di invarianza di cui all'articolo 8, comma 2: in proposito, ritiene che andrebbero forniti elementi di

valutazione per l'autorità giudiziaria di provvedere in condizioni di neutralità finanziaria.

Si prevede inoltre, all'articolo 7, comma 2, la costituzione di una piattaforma tecnologica finalizzata ad accelerare la disabilitazione degli accessi illeciti, i cui costi sono posti a carico dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso ad internet, dei fornitori di contenuti e dei fornitori di servizi di media audiovisivi, salvo talune eccezioni, secondo i calcoli e la ripartizione stabiliti dall'AGCOM, ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 7. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione a conferma dell'effettiva idoneità dei contributi imposti agli operatori a coprire i costi attesi, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra gettito dei contributi in parola e spese da effettuare per le finalità in questione. Per definire la piattaforma sopra descritta viene costituito, al medesimo articolo 7, comma 2, un tavolo tecnico che vede la partecipazione, oltre a soggetti privati, dell'AGCOM e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale: la norma non quantifica né copre eventuali oneri di funzionamento e alla stessa risulta applicabile la già citata clausola di invarianza. Non risulta tuttavia espressamente esclusa la corresponsione di indennità, rimborsi ed emolumenti comunque denominati. In proposito, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento. Andrebbe, altresì, acquisita conferma che non si determinino oneri per le due autorità pubbliche coinvolte in relazione all'organizzazione e alla partecipazione ai lavori del Tavolo.

Più in generale, con riguardo all'articolo 1, che enuncia i principi della disciplina in esame, prevedendo, tra l'altro, alla lettera c), che la Repubblica assicuri alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno, prende atto del carattere programmatico della disposizione e non formula quindi osservazioni, nel presupposto che il menzionato sostegno operi comunque nell'ambito di risorse finanziarie specificamente stanziato per le predette finalità.

Infine, per quanto riguarda le nuove contribuzioni poste a carico degli operatori di mercato – per i nuovi compiti dell'AGCOM e per il funzionamento della nuova piattaforma tecnologica –, tenuto conto che le stesse costituiscono componenti negative di reddito per le imprese assoggettate al versamento, ritiene che andrebbe chiarito se dalle stesse possano derivare effetti apprezzabili, benché di carattere eventuale ed indiretto, di minor gettito tributario.

Tutto ciò considerato, stante la sussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario correlati a talune disposizioni del testo, ritiene necessario richiedere al Governo la predisposizione di una apposita relazione tecnica sul provvedimento in titolo, da trasmettere entro il termine di sei giorni, ossia entro lunedì 6 marzo, tenuto conto del fatto che le Commissioni di merito intendono concluderne l'esame in sede referente il prossimo 8 marzo.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda circa la necessità di acquisire sul provvedimento in discussione apposita relazione tecnica da parte delle amministrazioni interessate, che si augura possa essere prontamente trasmessa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di sei giorni, di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La seduta termina alle 13.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI.

La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia.

(Deliberazione).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ricorda che, nella riunione del 21 febbraio 2023, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di codesta Commissione ha definito lo schema di programma concernente lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia (*vedi allegato 2*).

Comunica quindi che, poiché è stata raggiunta sul predetto schema di programma l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, è ora possibile procedere alla deliberazione dell'indagine conoscitiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia.

La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

ALLEGATO 1

**DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse nazionale. C. 908
Governo, approvato dal Senato.****RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA****Articolo 1 (Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale)**

Comma 1 La disposizione concerne modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale della società Acciaierie d'Italia s.p.a., e specificatamente, all'articolo 1, commi 1-ter e 1-quinquies del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5.

Le modifiche normative si limitano ad intervenire sulle modalità di utilizzo di somme già stanziare dall'art. 3, comma 4-bis, del D.L. 20/07/2021, n. 103 e dall'art. 30 del D.L. 09/08/2022, n. 115.

La disposizione, pertanto, non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 1-bis La disposizione prevede che i diritti di regia dovuti dalle imprese che svolgono attività industriale nel settore aerospaziale, con esclusivo riferimento al progetto internazionale di collaborazione industriale Alenia Aeronautica (oggi Leonardo S.p.A. Divisione Aerostrutture) – Airbus France “Realizzazioni di componenti strutturali e di sistemi della sez. 15 di fusoliera delle versioni iniziali del velivolo airbus A380”, ammesso ai benefici di cui all'articolo 3 comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985 n. 808, per il quale nel 2022 sia stata erogata l'ultima quota di finanziamento, siano versati in quattro quote uguali a decorrere dall'anno 2026 anziché dall'anno 2023.

L'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 settembre 2010, n. 174, prevede, infatti, che “i versamenti dei diritti di regia hanno inizio l'anno successivo al completamento dell'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 808 del 1985. I versamenti dei diritti di regia precedentemente maturati sono effettuati in quattro quote eguali di cui la prima versata l'anno successivo al completamento dell'erogazione dei finanziamenti”.

Per quanto concerne la copertura, la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 147 del 2013, le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate per la parte eccedente i 15 milioni di euro agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero



delle imprese e del made in Italy) per le medesime finalità di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808.

Poiché la disposizione riguarda unicamente il sopracitato progetto internazionale di collaborazione industriale “A380”, l’importo di 15 milioni di euro risulta già coperto per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025 dai versamenti all’entrata del bilancio dello Stato riferibili a quote di diritti di regia imputabili ad altri programmi finanziati ai sensi dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, la cui scadenza ricada nei medesimi esercizi.

Quanto all’esercizio 2026, lo stesso onere sarà coperto, oltre che dai suddetti versamenti, imputabili ad altri programmi, anche dal versamento della prima quota oggetto di differimento ai sensi della presente disposizione.

Nello specifico si precisa che a decorrere dal 2023 fino al 2025 le somme che saranno versate al bilancio dello Stato, sia a titolo di pagamento di diritti di regia che di restituzione rateale dei finanziamenti erogati per progetti in ambito civile, con esclusione del progetto “Realizzazioni di componenti strutturali e di sistemi della sez. 15 di fusoliera delle versioni iniziali del velivolo airbus A380”, saranno superiori a 15 milioni di euro per ciascun anno.

Di seguito si riporta la stima relativa ai rientri, per i tre anni interessati dalla norma, dei diritti di regia imputabili ad altri programmi finanziati ai sensi dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, la cui scadenza ricade nei medesimi esercizi della proposta prorogata; i numeri sono al netto dei pagamenti dei diritti di regia del progetto Leonardo, sviluppato negli stabilimenti dell’area di Taranto in collaborazione internazionale A-380, che la norma posticipa al periodo dal 2026 in poi.



anno 2023		anno 2024		anno 2025	
SOCIETA	IMPORTO	SOCIETA	IMPORTO	SOCIETA	IMPORTO
AEROSVILUPPI SRL	222.845	AEROSVILUPPI SRL	222.845,00	AEROSVILUPPI SRL	222.845,00
ALPI AVIATION	141.014	ALPI AVIATION	141.014,00	ALPI AVIATION	70.507,00
ASE	733.221	ASE	733.221,20	ASE	733.221,20
CIMITANAVI	114.180	CIMITANAVI	114.180,00	CIMITANAVI	114.180,00
ELETTRONICA ASTER	686.056	ELETTRONICA ASTER	686.056,00	ELETTRONICA ASTER	686.056,00
ELETTRONICA	111.810	ELETTRONICA	111.810,00	ELETTRONICA	111.810,00
FIMAC	380.408	FIMAC	380.408,40	FIMAC	380.408,40
IDS	214.327	IDS	419.066,84	IDS	418.521,87
IES	498.156	IES	338.398,00	IES	338.398,00
INFOSOLUTION	36.874	INFOSOLUTION	36.874,00	INFOSOLUTION	36.874,00
INSIS	395.156	INSIS	197.578,00	INSIS	197.578,00
ITA PONTI RADIO	69.469	ITA PONTI RADIO	69.469,00	ITA PONTI RADIO	69.469,00
LEAT	146.981	LEAT	146.980,54	LEAT	146.980,54
LEO SI	85.542	LEO SI	85.542,00	LEO SI	85.542,00
MECAER	622.932	AERONAUTICAL SERVICE	134.196,15	AERONAUTICAL SERVICE	134.196,15
NOVOTECH	75.293	MECAER	308.800,10	ERA ELECTRONIC	191.272,51
OFFICINA STELLARE	133.106	NOVOTECH	75.293,00	GEM ELETTRONICA	729.492,83
PASQUALI MICROWARE SYSTEMS	46.712	OFFICINA STELLARE	133.105,94	IES	201.526,92
SECONDO MONA	98.204	OMI	150.000,00	MECAER	308.800,10
SIGMA CONSULTING	94.703	PASQUALI MICROWARE SYSTEMS	23.356,00	NOVOTECH	164.053,42
SYSTEM DEVELOPMENT & SUPPORT	33.660	SECONDO MONA	109.913,23	OFFICINA STELLARE	133.105,94
TECHNOLOGY FOR PROP. & INN.	79.743	SIGMA CONSULTING	94.703,00	OMI	300.000,00
TECNAM	542.875	SYSTEM DEVELOPMENT & SUPPORT	33.660,00	PASQUALI MICROWARE SYSTEMS	23.356,00
OMA	442.582	TECHNOLOGY FOR PROP. & INN.	79.743,00	SECONDO MONA	115.956,57
GEVEN	161.221	TECNAM	245.050,84	SIGMA CONSULTING	94.703,00
FINCANTIERI NEXTECH	197.578	LEONARDO	17.800.000	SYSTEM DEVELOPMENT & SUPPORT	16.830,00
OMA	146.981	GE AVIO	5.537.130	TECHNOLOGY FOR PROP. & INN.	79.743,00
LEONARDO	20.900.000	TOT	28.408.394,24	TECNAM	292.478,78
GE AVIO	156.900			TEMIS	205.081,80
TOT	27.568.529			LEONARDO	11.800.000
				GE AVIO	7.467.570
				TOT	25.870.558,03

Articolo 1-bis. (Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)

prevede che, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nelle situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, ai lavoratori appartenenti alle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della predetta Regione, che nell'anno 2020 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la stessa indennità possa essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.

Dagli archivi dell'INPS, i lavoratori che si trovano nella situazione sopra descritta e che possono continuare a percepire l'indennità in continuità fino al 31 dicembre 2023 sono risultati 53, e per essi è stato considerato un importo mensile della prestazione di 900 euro (comprensivo degli



assegni al nucleo familiare per i nuclei per i quali tale prestazione nel 2023 risulta ancora in vigore) e una retribuzione di circa 2.000 euro.

Considerando per l'anno 2023 una prestazione per 12 mensilità, i costi dell'intervento sono indicati nel seguente prospetto:

Numero beneficiari	Onere (in migliaia di euro)		
	Prestazioni (compresi ANF)	Contributi figurativi	Totale
53	572,4	419,8	992,2

Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri valutati in 993.000 euro per l'anno 2023 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 2 (Amministrazione straordinaria delle società partecipate)

La disposizione prevede che, in caso di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti di interesse nazionale strategico individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, non quotate, in cui il socio pubblico detenga, *direttamente o indirettamente*, oltre il 30 per cento delle quote societarie, la richiesta di accesso immediato alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. n. 347 del 2003 possa avvenire, non soltanto su istanza degli amministratori, ma anche del socio pubblico detentore della minoranza qualificata nei termini anzidetti, qualora gli amministratori siano rimasti inerti a fronte della ricorrenza dei presupposti per accedere alla procedura.

La disposizione, come modificata in sede di conversione, ha natura ordinamentale; pertanto, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3 (Compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi)

La disposizione modifica l'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, concernente il compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza ed i criteri di liquidazione. In sede di conversione sono state apportate alcune modifiche puntuali. In particolare,



si consente di liquidare somme paramtrate al fatturato dell'impresa in amministrazione straordinaria «solo ove *la gestione commissariale nell'esercizio dell'impresa sia caratterizzata almeno dal pareggio tra ricavi e costi, con esclusione, quanto a questi ultimi, di quelli riferiti alle spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio del commissario straordinario nell'ambito del contenzioso afferente agli interessi coinvolti nella procedura e agli adempimenti previsti dal presente decreto*» e di corrispondere acconti sul compenso nella sola fase di esercizio dell'impresa.

È prevista la subordinazione del 25 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) dell'articolo 47 suindicato, alla verifica da parte dell'Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare, per il **15 per cento di tale compenso**, avendo riguardo *alle seguenti attività*: 1) adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza, della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; 2) adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari; 3) adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali; 4) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

Inoltre, si scoraggiano le proroghe subordinando il **10 per cento** del compenso, “*avendo riguardo all'avvenuta chiusura dell'esercizio di impresa entro i due anni successivi all'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto, ovvero entro i tre anni successivi per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39*”. È altresì prevista la riduzione del **10 per cento del compenso**, qualora la chiusura dell'esercizio di impresa avvenga dopo tre anni dall'apertura dell'amministrazione straordinaria per le imprese di cui al presente decreto, e dopo quattro anni per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Infine, è previsto l'incremento del **10 per cento del compenso**, ove all'atto della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia accertato il ritorno in bonis dell'imprenditore, in ragione dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo.

La disposizione ha natura ordinamentale e pertanto, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4 (Compensi degli amministratori giudiziari)

Comma 1 La disposizione modifica l'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, concernente i compensi degli amministratori giudiziari. Specificatamente, **il comma 1** prevede che, *nei casi riguardanti le grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria*, il giudice, nell'utilizzare le tabelle e i parametri per la liquidazione



del compenso, debba comunque osservare un tetto massimo di euro 500.000,00 anche in caso di incarico collegiale.

La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 1-bis viene previsto che le previsioni sul tetto massimo di cui al comma 1, trovino applicazione con riguardo agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La disposizione, come modificata, non comporta oneri a carico della finanza pubblica e rispetto alla norma vigente, limita il tetto delle future liquidazioni giudiziarie ai soli casi di amministratori giudiziari che operano su beni e compendi di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria a causa della loro insolvenza. Le rimanenti fattispecie (ossia la custodia giudiziaria non correlata ad amministrazione straordinaria) rimangono governate dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo. n. 14/2010, senza applicazione del tetto, ma con applicazione dei criteri di cui al comma 2, esattamente come previsto prima della novella apportata con il decreto-legge n. 2/2023.

Articolo 4-bis. (Disposizioni relative al comitato di sorveglianza)

Al comma 1, si stabilisce la durata triennale dell'incarico dei membri del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed altresì prevede che gli stessi possano essere rinnovati sino all'estinzione della procedura e che possano essere nominati in qualità di esperti solo coloro che non risultino già membri di un comitato.

Il comma 2 prevede che i professionisti già nominati membri del comitato senza fissazione del termine massimo di durata di cui al comma 1 decadono salvo rinnovo, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Inoltre si demanda ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina afferente i poteri del presidente del comitato di sorveglianza, l'esercizio delle funzioni assegnate al comitato, le modalità di svolgimento delle adunanze e le procedure di adozione delle deliberazioni nonché le informazioni da trasmettere periodicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy.

La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica

Articolo 5 (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)



La disposizione apporta modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

In particolare, è ampliata la casistica di condizioni per le quali, se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata (art. 15 d.lgs 231/2001).

È ampliata la casistica di condizioni per le quali, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (art. 17 d.lgs 231/2001).

È previsto che la nomina del commissario di cui all'articolo 15 del d.lgs 231/2001 è sempre disposta, in luogo dell'applicazione cautelare della misura interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

Infine, è previsto che quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali *o parti di essi* che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, o loro parti, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-bis.1 e 1-bis.2, **delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al** decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6 (Disposizioni in materia di sequestro)

La disposizione integra l'articolo 104-bis delle **norme di attuazione, di coordinamento e transitorie** del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introducendo due nuovi commi, i quali specificano gli effetti del provvedimento di sequestro **emessi dal giudice** che abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 7 (Disposizioni in materia di responsabilità penale)

La disposizione interviene in materia di responsabilità penale prevedendo che chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni.

La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8 (Disposizione transitoria)

La disposizione, di natura transitoria, prescrive che fino alla data di perdita di validità del Piano Ambientale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 2, comma 6, con esclusione del limite temporale ivi indicato.

La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9 (Clausola di invarianza finanziaria)

La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale conferma che dal provvedimento, **ad esclusione dell'articolo 1-bis**, non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10 (Entrata in vigore)

La disposizione disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Pisanotto



Decreto legge n.2/2023 "Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale" (in milioni di euro)														
articolo	comma	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno			Indebitamento netto					
				2023	2024	2023	2024	2025	2023	2024	2025			
1 bis	1	Estensione fino al 31 dicembre 2023 indennità di disoccupazione per i lavoratori appartenenti alle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della regione Sicilia-prestazione	s	0,6				0,6				0,6		
1 bis	1	Estensione fino al 31 dicembre 2023 indennità di disoccupazione per i lavoratori appartenenti alle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della regione Sicilia-contribuzione figurativa	s	0,4										
1 bis	2	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 D.L. n.282/2004	s	-1,0				-1,0				-1,0		
		- Entrate	e	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- Spese	s	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0
		SALDO		0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0



ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia.**PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA**

A partire dalla seconda metà degli anni 90 del secolo scorso sono stati introdotti nel nostro ordinamento incentivi fiscali volti complessivamente alla riqualificazione del patrimonio edilizio.

Nello specifico le finalità degli incentivi via via previsti sono state molteplici, quali ad esempio, l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'efficientamento energetico, la riduzione del rischio sismico, così come numerose sono state le modalità di erogazione degli stessi.

Negli ultimi anni tali incentivi sono stati potenziati nella misura e sono state estese le modalità di fruizione degli stessi attraverso meccanismi specifici, quali lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta, come nel caso del cosiddetto *superbonus* del 110 per cento, introdotto dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, volto all'efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

Dal punto di vista della finanza pubblica, gli incentivi che si sono succeduti nel tempo hanno prodotto non solo un effetto diretto in termini di minori entrate o di maggiori spese – per altro stimate *ex ante* dalle relazioni tecniche che hanno accompagnato le diverse misure all'atto della loro introduzione, e in parte compensate, negli ultimi anni, dalle risorse del PNRR – ma anche effetti indiretti sull'intero sistema economico nazionale, quali quelli sulla domanda di materie prime e di materiali nonché, più in generale, sulla domanda aggregata, sull'occupazione e, in ultima analisi, sul prodotto interno lordo.

In questa prospettiva, appare importante valutare puntualmente *ex post* tali effetti, anche nella loro dinamica temporale e distribuzione territoriale, al fine di verificare il loro effettivo impatto in rapporto al PIL, sia in termini di *deficit* che in

termini di debito delle pubbliche amministrazioni, anche alla luce della classificazione contabile dei crediti di imposta oggetto di cessione, prevista dalle regole europee.

In questo quadro, la Commissione bilancio ha convenuto sull'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia. Scopo dell'indagine è quello di valutare gli effetti delle predette agevolazioni, con particolare riguardo anche al cosiddetto *superbonus*:

sulla finanza pubblica, in termini di minori entrate e maggiori spese nonché di *deficit* e di debito in rapporto al PIL, verificando eventuali divergenze tra la loro evoluzione effettiva e le stime elaborate *ex ante*, anche alla luce, da un lato, dell'utilizzo delle risorse del PNRR e, dall'altro, della classificazione contabile dei crediti di imposta oggetto di cessione, prevista dalle regole europee;

sulla distribuzione territoriale degli incentivi utilizzati e sui relativi effetti macroeconomici, anche al fine di valutare eventuali divari tra Nord e Sud;

sul sistema economico nazionale (domanda aggregata, domanda di materiali e materie prime e relativi prezzi, livello generale dei prezzi, occupazione e prodotto interno lordo), anche alla luce della distribuzione degli incentivi tra beneficiari, a seconda delle classi di reddito cui essi appartengono, nonché della loro tipologia (imprese e persone fisiche non esercenti attività di impresa).

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, saranno auditi i seguenti soggetti:

la Presidente dell'Ufficio parlamentare del bilancio, Prof.ssa Lilia Cavallari;

rappresentanti dell'ISTAT;
rappresentanti della Banca d'Italia;
rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato;
rappresentanti del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze;
rappresentanti del CNEL;
rappresentanti della Corte dei conti;
rappresentanti dell'Agenzia delle entrate;
rappresentanti di Enea;

rappresentanti di Nomisma, Svimez, Cresme e Censis

Sarà inoltre richiesto l'invio di un contributo scritto ai seguenti soggetti:

Confindustria;

Consiglio nazionale consumatori (CNCU);

Consiglio nazionale degli ingegneri

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)

L'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il prossimo mese di maggio.